

**COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)**

**ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO**

**OGGETTO:** CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N. 4 AUTOMEZZI QUATTRO ASSI CENTRALINA DI MASSA COMPLESSIVA 40 T ALLESTITI CON COMPATTATORE A CARICO POSTERIORE DA 30 M<sup>3</sup>. IMPORTO: € 799.840,00 OLTRE IVA. DETERMINA N. 1071K/13 DEL 6.11.2023 I.G. 2251/2023. CIG: A00E87987F CUP: B69I22001310007

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di dicembre, in Napoli, presso la sede del Comune in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, avanti a me, dott.ssa Monica Cinque, nata a Napoli il 09/06/1971, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, autorizzata *ope legis* alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti:

**Da una parte**

L’ing. Arnaldo Stella, nato a Napoli (NA) il 14/01/1974, nella qualità di Responsabile dell’Area Ambiente del Comune di Napoli, come tale abilitato alla stipula ai sensi dell’art. 107 comma terzo del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e in esecuzione dell’art. 48 comma 2 dello Statuto Comunale nonché dell’art.10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la sede comunale (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

**Dall’altra**

Il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] con i poteri di sottoscrivere il presente atto in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società NORAP s.r.l. con sede legale in Napoli (NA), alla Via Domenico De Roberto 79 CAP 80143, N. REA NA 751077, P.IVA e Codice Fiscale 05387881211, giusta visura camerale la cui verifica all’attualità risulta agli atti del Servizio Contratti (di seguito denominato anche “Appaltatore”).

Le qui costituite parti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano espressamente con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

#### **PREMESSO CHE:**

- 1) il Comune di Napoli espleta, tra l'altro, l'attività di acquisizione di mezzi e forniture nonché di lavori per la realizzazione di impianti per l'incremento ed il miglioramento del servizio di raccolta differenziata e per l'avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 2) ASIA Napoli S.p.A. (di seguito ASIA Napoli) svolge, in regime di *in house providing* per conto del Comune di Napoli, il servizio di igiene urbana, nell'ambito del quale si occupa dell'acquisizione di mezzi e forniture nonché dell'affidamento di lavori per la realizzazione di impianti finalizzati ad incrementare e a migliorare il servizio di raccolta differenziata e l'avviamento al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 3) il Comune di Napoli è beneficiario di diversi finanziamenti pubblici finalizzati all'incremento, al potenziamento ed al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto, avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 4) in particolare con decreto dirigenziale n. 279 del 21 settembre 2022 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento su fondi POR Campania FESR 2014/2020 il *“progetto di sviluppo della raccolta differenziata porta a porta nella VI Municipalità del Comune di Napoli”* per un importo complessivo di Euro 9.843.639,80, di cui Euro 3.777.519,16 a valere sulle risorse del POR Campania ed Euro 6.066.120,64 autofinanziato da ASIA Napoli SpA;
- 4) al fine di ottimizzare il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture per l'igiene urbana, il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno ritenuto opportuno associare le reciproche competenze, promuovendo la costituzione di una centrale di committenza ai sensi dell'art. 37, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016;
- 5) pertanto, in esecuzione della Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 423/2017 e della determina dell'Amministratore Unico di ASIA Napoli S.p.A n. 7 del 9 agosto 2017, in data 6 settembre 2017 è stata sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli, la convenzione per l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);
- 6) l'art. 5 della predetta Convenzione prevede che la proprietà dei beni acquistati tramite la Centrale di Committenza sia dell'ente beneficiario dei finanziamenti e, segnatamente, del Comune di Napoli;



2



- 7) il medesimo articolo 5 della Convenzione prevede, altresì, che il Comune di Napoli conceda in usufrutto ad ASIA Napoli i beni acquistati tramite la Centrale di Committenza;
- 8) in data 22 marzo 2019 la Giunta Comunale, con delibera n. 117, ha preso atto dello schema di proroga della Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli spa, demandando al dirigente del servizio Igiene della Città la stipula dell'atto;
- 9) in data 27 marzo 2019 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno convenuto di prorogare la Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza del 6 settembre 2017 *“fino alla stipula del nuovo contratto di servizio e comunque fino al 30 giugno 2020”*;
- 10) in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2020 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A. hanno sottoscritto, in data 12 maggio 2020, la *“Convenzione per l'associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli”* con durata fino al 31 dicembre 2025, con ASIA Napoli S.p.A. nel ruolo di ente capofila ed il Comune di Napoli in quello di ente aderente;
- 11) in esecuzione della determina a contrarre n. 1071K/11 del 14 settembre 2023, I.G. n. 1865/2023 del Dirigente Responsabile del Servizio Igiene della Città dell'Area Ambiente del Comune di Napoli, la Centrale di Committenza ha espletato la procedura aperta per l'affidamento della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione in garanzia post-vendita, di n. 4 Automezzi 4 assi centralina di massa complessiva 40 t, allestito con compattatore a carico posteriore da 30 m<sup>3</sup>;
- 12) all'esito delle operazioni di gara, il concorrente NORAP s.r.l., unico offerente, è risultato aggiudicatario della procedura *de qua* e ha offerto un ribasso dello 0,02%;
- 13) la Stazione Appaltante ha completato, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'impresa dei requisiti di ordine generale e speciale e con determina dirigenziale n. 1071K/13 del 6.11.2023 (IG 2251/2023) il Servizio Igiene della Città ha aggiudicato in favore di NORAP s.r.l.;
- 14) in data 22/11/2023 il Servizio contraente ha comunicato l'aggiudicazione;
- 15) ai sensi dell'art. 18, co. 3 lett a) del D.Lgs 36/2023 non si applica il termine dilatorio;
- 16) il Servizio Igiene della Città con nota PG/2023/999496 del 07/12/2023 ha attestato l'insussistenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, co. 4 del D.Lgs 36/2023;
- 17) la dichiarazione di cui all'art. 1 del DPCM 187/91 resa dall'affidataria, è agli atti del Servizio Contratti;



3



18) agli atti del Servizio Contratti è custodita la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) e la regolarità tributaria, di cui al “Programma 100” del vigente DUP, in capo alla società NORAP srl;

19) è stata rilasciata informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell’art. 92, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 in data 10/10/2023, generando il protocollo PR\_NAUTG\_Ingresso\_0321316\_20231010. Il recesso si applica anche nell’ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011;

20) in data 21/11/2023, è stato sottoscritto, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal rappresentante di NORAP s.r.l., il verbale di avvio della fornitura in via d’urgenza;

21) occorre procedere alla formalizzazione, tra il Comune di Napoli e NORAP s.r.l., del contratto di fornitura dei predetti n. 4 automezzi e del relativo servizio di manutenzione in garanzia, alle condizioni di seguito riportate;

22) in seguito alla sottoscrizione del presente contratto, il Comune di Napoli provvederà al trasferimento, a titolo di usufrutto, in favore di ASIA Napoli degli automezzi sopra descritti;

23) il trasferimento in usufrutto sarà disposto con successivo atto e le eventuali spese saranno interamente a carico della società usufruttuaria;

24) in sede di gara è stato, altresì, previsto che fosse obbligo dell’aggiudicatario garantire il servizio di manutenzione in garanzia per la durata di 24 mesi;

25) la fornitura degli automezzi ed il relativo servizio di manutenzione in garanzia per la durata minima di 24 mesi, rientrano tra quelli oggetto del finanziamento pubblico di cui è beneficiario il Comune di Napoli;

Tanto premesso, da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue

## ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende NORAP s.r.l., P.Iva 05387881211, con sede legale a Napoli in via Domenico De Roberto 79;
- per **Stazione Appaltante** si intende il Comune di Napoli come in epigrafe identificato;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore;



- per **Capitolato Speciale di Appalto** si intende il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- per **Codice** si intende il d.lgs. n. 36 del 2023;
- per **Offerta Economica** si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del Contratto** si intende l' Arch. Monica Pisano fermo restando, in caso di sostituzione, la comunicazione all'Appaltatore, da parte della Stazione Appaltante, del nominativo del nuovo Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- per **Responsabile Unico del Progetto** si intende il sig. Marino Urso del Comune di Napoli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO APPALTO – DURATA – OBBLIGHI APPALTATORE**

2.1 Il Comune di Napoli affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire:

- a) la fornitura di n. 4 automezzi, per la raccolta differenziata dei rifiuti, quattro assi centralina di massa complessiva 40 t, allestito con compattatore a carico posteriore da 30 m<sup>3</sup>;
- b) il servizio di manutenzione in garanzia post-vendita (garanzia del costruttore e manutenzione programmata) in conformità a quanto stabilito nel CSA e nei relativi allegati;

2.2 La durata del presente contratto è commisurata alla durata del servizio di manutenzione in garanzia post vendita (**di 24 mesi**) decorrente, per ciascun automezzo, dalla data del verbale di verifica di conformità con esito positivo. Il Comune di Napoli, dopo la stipula del presente contratto, trasferirà a titolo di usufrutto gli automezzi ad ASIA Napoli S.p.A. affinché quest'ultima possa utilizzarli nell'espletamento del servizio di igiene ambientale, previa iscrizione, a proprio nome, presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (c.d. ANGA). In ragione di tale circostanza, l'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, ad eseguire il servizio di manutenzione in garanzia nei confronti di ASIA Napoli in qualità di usufruttuaria degli automezzi oggetto della presente fornitura.

2.3 Gli automezzi oggetto della presente fornitura devono essere conformi, anche nei dettagli, alle specifiche tecniche stabilite nel CSA, nei relativi allegati e alle norme di legge in materia.

2.4 L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto si obbliga:

- a) a fornire automezzi conformi alle specifiche tecniche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei relativi allegati, provvedendo alla trasmissione, all'atto della consegna di



ciascun automezzo, di tutta la documentazione di cui al paragrafo 6) del medesimo Capitolato;

b) ad eseguire il servizio di manutenzione in garanzia in conformità a quanto previsto nel CSA attenendosi a tutte le prescrizioni ivi previste;

c) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna degli automezzi nelle sedi che saranno indicate dalla Stazione Appaltante e nel rispetto dei tempi concordati con il RUP e con il DEC;

d) a garantire la disponibilità di un Centro Assistenza Autorizzato per l'esecuzione dell'assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, sito in Via Castriota, n. 46, Torre Annunziata (NA) ad una distanza non superiore a 40 km dalla Casa Comunale di Napoli e munito di tutte le autorizzazioni di legge nonché dei requisiti tecnici minimi indicati al paragrafo 5 del CSA;

e) a svolgere, una volta completate le operazioni di verifica di conformità, un'attività di formazione del personale ASIA Napoli;

f) a designare un responsabile dell'appalto, nella persona del Sig. [REDACTED] che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail;

g) ad attenersi ad ogni altra prescrizione/obbligo previsto dal CSA.

### **ARTICOLO 3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO SULL'ESECUZIONE**

3.1 Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito anche DEC). Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

#### **3.2 Attività di Controllo del DEC**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile Unico del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della fornitura e del servizio di assistenza e manutenzione post vendita, oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio



eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

3.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio.

3.4 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

3.5 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può avvalersi anche di personale del Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli. I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono: tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]

### 3.5 Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione della fornitura fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie ed indicando il luogo, la data e l'orario per la consegna degli automezzi. La consegna deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore.

## **ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO – ANTICIPAZIONE - DURATA – REVISIONE PREZZI**

4.1 Il corrispettivo previsto per la fornitura di n. 4 automezzi oggetto del presente contratto comprensivo del servizio di manutenzione post-vendita in garanzia per il periodo di 24 mesi, ammonta ad Euro 799.840,00 oltre Iva (al netto del ribasso offerto in gara). Il prezzo unitario di ciascun automezzo, al netto del ribasso offerto in gara, ammonta ad Euro 199.960,00 oltre IVA.

4.2 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 125 del Codice, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della fornitura. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli

intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4.3 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione della fornitura, mediante redazione di apposito verbale firmato dal DEC e dall'Appaltatore. La durata del presente contratto è commisurata alla durata del servizio di manutenzione in garanzia post vendita (24 mesi) decorrente per ciascun automezzo dalla data del verbale di verifica di conformità con esito positivo.

4.4 Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene superiore al 5 % dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo e dei prezzi alla produzione dell'industria.

## **ARTICOLO 5 –TERMINI DI PAGAMENTO**

### 5.1 Fatturazione e termini di pagamento del corrispettivo convenuto per gli automezzi e per il servizio di manutenzione in garanzia post vendita.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, il RUP rilascia certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni dal suddetto esito positivo della verifica di conformità. Dette fatture devono essere intestate al Comune di Napoli e devono pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec e codice IPA che saranno comunicati dal medesimo Comune.

5.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore in relazione al presente Contratto soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento.

5.3 Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte del Comune di Napoli del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle





verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento.

5.4 Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## **ARTICOLO 6 - GARANZIA DEFINITIVA**

6.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria n. 254809724 rilasciata da Allianz S.p.A. in data 14.11.2023, con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a € 39.992,00 (importo ridotto per il possesso delle certificazioni di qualità).

6.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

## **ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO**

7.1 Il subappalto sarà disciplinato sulla base della previsione di cui all'art. 119 del Codice. L'Affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative



prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento del servizio di manutenzione (la certificazione relativa al Centro di Assistenza) oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

7.2 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà.

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.



## **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

8.1 La Stazione Appaltante esegue la verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 36 del 2023 per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative degli automezzi, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

8.2 Le operazioni di verifica di conformità devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione appositamente nominata e dal medesimo Appaltatore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi del Contratto e dell'eventuale ordine emesso (data, protocollo, ecc.), una sintetica descrizione delle operazioni espletate e l'attestazione di regolare esecuzione nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della fatturazione. Qualora dovessero emergere anomalie, l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a propria cura e spese dette anomalie fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali previste dall'art. 10 del presente contratto.

8.3 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali qualora la verifica di conformità dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga:

- a) a provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dalla data di emissione del verbale;
- b) (qualora, ad insindacabile giudizio della Commissione appositamente nominata, i vizi e/o difetti non siano riparabili) ad eseguire ex novo la prestazione di specifico riferimento, a propria cura e spese, entro 30 giorni dalla data di emissione del verbale.

8.4 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione della verifica di conformità.

## **ARTICOLO 9 – PENALI**

### **9.1 Penale per ritardata consegna degli automezzi:**

La Stazione Appaltante si riserva di applicare, salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) una penale di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti;
- b) una penale di Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il venticinquesimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti;
- c) una penale di Euro 600,00 per ogni giorno di ritardo, successivo al ventiseiesimo giorno, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti, fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto ai



sensi dell'art. 10.

La consegna di automezzi sprovvisti della documentazione prevista per il relativo utilizzo (es. contrassegni, permessi, collaudi) o, comunque, non muniti di tutta la documentazione occorrente per il loro utilizzo sarà considerata come non avvenuta, con conseguente applicazione delle penali innanzi descritte (lettere a, b e c) fino al momento della consegna della documentazione necessaria. Oltre il ventiseiesimo giorno, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto così come previsto dall'art. 122 del Codice.

#### 9.2 Per mancato superamento della verifica di conformità della fornitura

Nel caso di mancato superamento della verifica di conformità della fornitura, gli automezzi saranno considerati come non consegnati nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che l'Appaltatore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nell'eliminazione delle anomalie;
- b) una penale di Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo e il venticinquesimo giorno, nell'eliminazione delle anomalie.

Dal venticinquesimo giorno la Stazione Appaltante applicherà una penale pari ad Euro 600,00 e si riserva di risolvere il contratto. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di verifica.

#### 9.3 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio manutenzione in garanzia

##### a) Ritardo nel servizio di assistenza

La Stazione Appaltante, su segnalazione di ASIA Napoli ovvero del Servizio di Manutenzione di quest'ultima, si riserva di applicare una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il settimo, nella riconsegna degli automezzi rispetto ai tempi riportati nel preventivo accettato dal Servizio di Manutenzione di ASIA Napoli. Qualora il ritardo superi i sette giorni, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire la riparazione presso altre officine, addebitandone il costo all'Appaltatore (compresi i costi inerenti alla riconsegna degli automezzi presso il luogo indicato da ASIA Napoli) ed applicando, inoltre, una penale pari a 300 €/giorno per i successivi giorni necessari alla riparazione.

##### b) Difficoltà/anomalie servizio di assistenza/manutenzione

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non esaustivi o difformi rispetto alle richieste formulate in sede di preventivo ovvero rispetto alle condizioni stabilite nel CSA e nei relativi allegati, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire il servizio



presso altre officine, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, e di applicargli una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di fermo macchina.

c) Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e/o dal Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici addebitando i relativi costi all'Appaltatore. Tali costi comprendono la manodopera necessaria per le lavorazioni, l'acquisto dei ricambi nonché Euro 100,00 per ogni giorno di fermo macchina.

#### 9.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

#### 9.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

#### 9.6 Sanzioni per violazione Codice di Comportamento Comune di Napoli

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente possono quantificarsi in una percentuale variabile dallo 0,5 al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range indicato verrà determinata dal Dirigente del Servizio Igiene e Decoro della città del Comune di Napoli, sentito il RUP, in relazione alla gravità della suddetta violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno di immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, ecc. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.



9.7 In ogni caso, l'applicazione della penale prevista nel presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero dalle inadempienze dell'Appaltatore.

9.8 Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi anche sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale.

## **ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 122 del Codice, la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del presente Contratto anche nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice stesso;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, che impediscano all'Appaltatore di trattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di applicazione di una penale, ai sensi dell'art. 10 del presente Contratto, di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del contratto;
- e. nel caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante che determinino l'applicazione di una penale di importo superiore al 10,00% dell'importo totale del contratto;
- f. nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto.

In questi casi, la risoluzione ha effetto dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

10.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da



parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

c. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto;

d. qualora l'Appaltatore non abbia provveduto nel termine di 30 giorni assegnato dalla Stazione Appaltante alla ripetizione a propria cura e spese delle prestazioni risultate inidonee all'esito della verifica di conformità;

e. nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, nei termini assegnati dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi innanzi indicati la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile di Progetto ovvero non vi sia stata la risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

10.3 In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

## **ARTICOLO 11 – RECESSO**

11.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice.

## **ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

12.1 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto.

12.2 L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa emessa da Allianz spa n. 254134388, in corso di validità, sulla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura dei danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

12.3 Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà essere tenuta indenne con rivalsa da tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata ai sensi dell'art. 117 del Codice a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



12.4 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante anche da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

### **ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI – CONTRIBUTIVI**

13.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

13.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del Codice.

### **ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**


14.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che sussistano tutte le condizioni di cui all'allegato II.14 del Codice.

14.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. È vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

14.3 È fatto divieto di cedere il presente contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **ARTICOLO 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

15.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica acceso presso Banca Intesa,

, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona





delegata ad operare su di esso: sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED]

15.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

15.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010.

15.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 16 – SICUREZZA SUL LAVORO**

16.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

16.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

17.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in Napoli, via Domenico De Roberto 79. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

17.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 18 – SPESE CONTRATTUALI**



18.1 Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico dell'appaltatore, il quale ha depositato presso la Tesoreria Comunale la somma dovuta a titolo di diritti di rogito e di imposta di registro a tariffa fissa pari ad € 2.744,36 con bonifico del 11/12/2023, somma della quale il Servizio Contratti renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Il presente contratto sconta, altresì, una imposta di bollo pari ad € 120,00, assolta attraverso il pagamento del modello F24 (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28/06/2023).

## **ARTICOLO 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ**

**19.1** L'Appaltatore dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità che qui di seguito si riportano:

Clausola n. 1 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more



dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

**19.2** L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni: - rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013), pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>; - osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso; - riferire tempestivamente Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto



da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza; - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

**19.3** L'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di Napoli che prevede sanzioni in caso di inosservanza delle stesse. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al predetto Codice, resta fermo il pieno diritto del Comune di Napoli di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi riportati nel Patto di Integrità approvato con la Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 797 del 3 dicembre 2015. Tutti i documenti innanzi richiamati sono disponibili e visionabili sui seguenti portali [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) e [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it).

**19.4** L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

**19.5** L'ente affidatario ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche



non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto al comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

#### **ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE**

20.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

#### **ARTICOLO 21 – PRIVACY**

21.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

#### **ARTICOLO 22 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO**

22.1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene qui non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta economica presentata dall'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 23 – DISPOSIZIONI FINALI**

23.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

23.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà



aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

23.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

23.4 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia al D.lgs. 50/2016 relativamente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2023 così come disciplinato dall'art.225 sulle *disposizioni transitorie e di coordinamento*; al D.lgs. 36/2023; al cod. civ. e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

Io Segretario Generale ho ricevuto il presente contratto, che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previo accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:

- 1) Ing. Arnaldo Stella, quale rappresentante del Comune, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie [REDACTED];
- 2) Sig. [REDACTED], in qualità di rappresentante dell'altra parte contraente, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie [REDACTED];

sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente*

**Il rappresentante del Comune, ing. Arnaldo Stella**

**Il rappresentante legale di NORAP s.r.l. Sig. [REDACTED]**

**Il Segretario Generale, Dott.ssa Monica Cinque**

